

CASO 9/2011
CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 16
Compagnia della Vela di Venezia
3- 6 settembre 2011
ITA 7520 c/ Giuria

Regola 70.5 b) del Regolamento di regata ISAF – Bando di regata punto 3.5 e IDR punto 3.5 – Le decisioni del Comitato per le proteste nominato per la manifestazione saranno inappellabili secondo la regola 70.5 b) del Regolamento di regata, se così prescrive l’Autorità nazionale per una particolare manifestazione aperta soltanto ad iscritti posti sotto la sua giurisdizione.

LA GIURIA D’APPELLO

composta da Sergio Gaibisso (Presidente), Riccardo Antoni, Fabio Donadono, Piero Occhetto ed Eugenio Torre (componenti), Marco Alberti e Giuseppe Russo (componenti supplenti) con Anna Maria Bonomo relatore (uditore), ha pronunciato la seguente

decisione

sull’appello proposto dall’imbarcazione Optimist ITA 7520, contro la decisione del caso n. 30 emessa il 5 settembre 2011 dal Comitato per le proteste del Campionato Nazionale Under 16 organizzato, su delega della Federazione Italiana Vela, dalla Compagnia della Vela di Venezia con la quale è stata negata la richiesta di riparazione richiesta dal timoniere dell’imbarcazione per una classificazione BFD nella 4° prova del Campionato che la stessa riteneva essere stata frutto di un errore del CdR.

L’appellante in particolare, dichiarando di essere arrivata prima nella prova contestata, aveva, infatti, presentato richiesta di riparazione lamentando di aver appreso di essere stata classificata BFD solo al momento della pubblicazione della classifica della prova, senza che in precedenza il suo numero velico fosse stato indicato dal CDR fra quelli rilevati in infrazione nei comunicati pubblicati all’albo della manifestazione, e comunque contestando anche di aver commesso l’infrazione.

La richiesta di riparazione veniva negata dalla giuria di primo grado sulla base di un accertamento dei fatti che, sentito il CdR, ha evidenziato che nella 4° prova la partenza era stata data con la bandiera nera, che non vi era stato alcun richiamo generale né annullamento, che l’anticipato superamento della linea di Ita 7520 era stato rilevato sia dal presidente su barca comitato sia dal controstarter, che nel tabellone a mare venivano indicati solo alcuni numeri per cortesia del CdR non essendosi verificato il caso del richiamo generale o dell’annullamento che lo avrebbero reso obbligatorio, che la classifica BDF della concorrente era quindi corretta in quanto conforme alle rilevazioni del CdR risultante dagli appunti dello stesso.

ITA 7520 il successivo 6 settembre presentava istanza di riapertura lamentando questa volta la violazione della regola 61.1 da parte del CdR per essere stata squalificata senza essere stata previamente protestata per l’infrazione e reiterando la richiesta di riparazione per la classificazione nella prova.

A tale istanza non veniva dato seguito dal Comitato per le proteste e successivamente ITA 7520 con nota del 18 settembre 2011, spedita il successivo 20 settembre, proponeva appello avverso la iniziale decisione della giuria di primo grado, lamentando anche in questo grado la violazione della regola 61.1 (b).

Il Presidente della giuria di primo grado ha fatto pervenire le proprie osservazioni e l’appellante ha inviato le proprie controdeduzioni.

Si osserva pregiudizialmente che nella manifestazione in questione, su conforme delibera del Consiglio Federale FIV n. 58/2001 del 7/7/2011, le regole 3.5 sia del Bando sia delle IDR hanno disposto, ai sensi della regola 70.5.b del RRS, l'inappellabilità delle decisioni della Giuria della manifestazione valida quale Campionato nazionale Under 16.

L'appello proposto da ITA 7520 è quindi improponibile in applicazione delle ricordate disposizioni che sono risultate correttamente adottate dalla FIV, Autorità nazionale direttamente organizzatrice della manifestazione tramite il proprio affiliato, in conformità alla regola 70.5.b del RRS.

Per questi motivi

La Giuria d'appello rigetta l'appello proposto in quanto improponibile, rimanendo così confermata la decisione della Giuria di primo grado.

Così deciso in Alassio il 10 marzo 2012

f.to Sergio Gaibisso, presidente Giuria d'Appello

copia conforme all'originale